

Civile Ord. Sez. L Num. 32018 Anno 2022

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: CAVALLARI DARIO

Data pubblicazione: 28/10/2022

Oggetto: Pubblico
impiego

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16646/2017 R.G. proposto da

Comune [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [REDACTED]
[REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [REDACTED];

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 368/2017
pubblicata il 14 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre
2022 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ con ricorso depositato presso il Tribunale di Caltagirone, ha esposto che:

era dipendente del Comune di ██████████ dal 1977;

aveva svolto importanti mansioni nel dipartimento edilizia privata;

con provvedimento sindacale del 28 marzo 2003 era stato trasferito all'ufficio affari finanziari;

il comportamento della P.A. era dovuto al fatto che era stato rinviato a giudizio con l'accusa di concussione, reato dal quale era stato assolto;

era stato vittima di una serie di atti discriminatori;

dal 23 giugno 2005 era stato trasferito presso la biblioteca comunale;

in seguito a tale demansionamento, aveva proposto ricorso, al quale era conseguita una condotta intimidatoria della P.A.;

infine, con atto del maggio 2006, era stato trasferito ai servizi sanitari, zootecnia ed agricoltura;

nel complesso, aveva subito un grave demansionamento e si era trovato ad essere inattivo sul lavoro.

Il ricorrente, sul presupposto di essere stato vittima di *mobbing*, ha chiesto la condanna del Comune di ██████████ a risarcire i danni a lui causati, *sub specie* di danno biologico, esistenziale e morale.

Il Tribunale di Caltagirone, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 63 del 2011 ha accolto in parte il ricorso, condannando il Comune di ██████████ a risarcire il danno alla salute inflitto al ricorrente.

Il Comune di ██████████ ha proposto appello che la Corte d'appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 368 del 2017, ha rigettato.

Il Comune di [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

[REDACTED] si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente, il quale sostiene che, con la presentazione di detto ricorso, sarebbe stato violato lo Statuto Comunale nella parte ove prevede, all'art. 27, lett. h), che la resistenza in giudizio debba essere proposta dal responsabile del servizio competente in materia.

Infatti, il medesimo Statuto attribuisce la rappresentanza in giudizio al Sindaco e l'intervento del citato Responsabile del servizio costituisce solo un momento interno del procedimento amministrativo.

2) Con il primo motivo il Comune di [REDACTED] lamenta la violazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare l'esistenza di una condotta riconducibile al mobbing, anche considerata l'assenza di prova di un intento persecutorio.

La doglianza è infondata.

Ai fini della configurabilità di una ipotesi di *mobbing*, non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore allegghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno

persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (Cass., Sez. L, n. 10992 del 9 giugno 2020).

Per l'esattezza, secondo la S.C. (Cass., Sez. L, n. 17698 del 6 agosto 2014), affinché sia integrata la fattispecie del *mobbing* lavorativo, occorre che ricorrano:

a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;

b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;

d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Nella specie, la corte territoriale, con una motivata valutazione di merito non censurabile nella presente sede, ha accertato la presenza di tutti gli esposti requisiti.

In particolare, ha verificato, a pag. 7 della motivazione, che il Comune di Vizzini "aveva adottato una serie di condotte sostanzialmente punitive, mascherandole quali atti organizzativi che però nella realtà dei fatti non avevano alcuna giustificazione e apparivano evidentemente irrazionali" e che non appariva plausibile alcuna giustificazione della condotta del Comune di ████████ "se non una volontà di emarginare il lavoratore". Pertanto, per la Corte d'appello di Catania, il "complessivo comportamento datoriale di per sé costituisce una fattispecie vessatoria nei confronti del lavoratore".

Ne consegue che vi è stato un accertamento dell'intento persecutorio del datore di lavoro, il quale aveva unificato una serie di condotte ostili reiterate, talune integranti un demansionamento ed altre no, tenute sul luogo di lavoro e protrattesi, con frequenti cambiamenti di ufficio, per un congruo periodo di tempo.

L'azione del Comune di [REDACTED] è stata ritenuta del tutto in contrasto con il principio di buona fede ed espressione di una volontà punitiva, che mirava ad isolare il lavoratore ed a lasciarlo inattivo.

3) Con il secondo motivo parte ricorrente censura la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1225 c.c., nonché 40 e 41 c.p. perché la corte territoriale non avrebbe considerato che, come emergeva dalla CTU disposta in appello, il controricorrente versava in uno stato premorbo in ragione del quale la condotta di esso Comune avrebbe generato solo un aggravamento ulteriore della patologia già in atto.

Inoltre, ad avviso del Comune di [REDACTED] si sarebbe dovuto tenere conto del procedimento penale che aveva visto coinvolto [REDACTED]

La doglianza è infondata.

Infatti, la Corte d'appello di Catania ha esaminato le risultanze di tutte le CTU disposte in corso di causa (una in primo grado e due in appello) e ha motivato in maniera estremamente approfondita le conclusioni cui è giunta.

Quanto all'incidenza del procedimento penale, al quale il controricorrente era stato sottoposto, sulla salute di quest'ultimo, il giudice del merito, in accordo con l'ultima CTU (collegiale), ha affermato come le relative vicende non abbiano inciso sul danno

attuale, ma solo sulla personalità premorboza del soggetto rendendolo più predisposto a sviluppare una patologia.

In ordine, poi, alla riduzione dell'ammontare del danno biologico prospettato dall'ultima CTU, seguita, per il resto, dalla corte territoriale, si osserva che la Corte d'appello di Catania ha correttamente applicato il principio di diritto espresso da Cass., Sez. 3, n. 15991 del 21 luglio 2011 (poi confermato da Cass., Sez. 3, n. 30521 del 22 novembre 2019) e così massimato:

«In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio».

Nella specie, come accertato in sede di merito, lo stato premorbo di ██████████ non ha avuto incidenza causale sulla patologia invalidante oggetto del contendere e la condotta del Comune di ████████ è stata la causa necessaria del danno biologico, con la conseguenza che l'entità del risarcimento non può essere ridotta in ragione della semplice sussistenza della condizione di particolare fragilità del controricorrente.

4) In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l'obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
- dichiara che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l'obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione